

3° il pagamento del debito arretrato in rate annuali di L. 50 mila, per la parte che, tenuto conto del residuo mutuo, potesse essere garantita ipotecariamente nei limiti del 50% del valore dei terreni, ed in unica soluzione per il resto. -

La sistemazione suddetta è rimasta sospesa per la nota vertenza di indole generale sorta con le Banche Ferraresi, in fine della revisione del saggio di interesse, vertenza definita con il contratto del settembre 1938. - In conseguenza di tale sistemazione, anche al residuo mutuo gravante la proprietà Barillari si sarebbe dovuto applicare il tasso del 4,50% dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1943, ed il 5% per il successivo periodo di ammortamento. -

Inviato a concretare la sistemazione nel senso come sopra deliberato dal Consiglio, il Barillari ha richiesto che la parte del debito arretrato al 1° gennaio 1939, che può trovare, col residuo mutuo a tale data, garanzia ipotecaria, nei limiti di legge del 50% del valore dei terreni, venga conglobata con lo stesso residuo mutuo e con es